

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	tuzionale nn. 72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)	5
Missioni vevoli nella seduta del 28 settembre 2004	3		
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3		
Documento ministeriale (Trasmissione)	4		
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 1 – Articolo 34 e relative proposte emendative)	5
Disegno di legge costituzionale S. 2544 (Approvato in prima deliberazione dal Senato) n. 4862 ed abbinate proposte di legge costi-		(Sezione 2 – Articolo 35 e relative proposte emendative)	9

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 settembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Borrelli, Bova, Buemi, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Ciani, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rivolta, Rotondi, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bertucci, Bianchi Clerici, Enzo Bianco, Bindi, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Borrelli, Bova, Buemi, Bulgarelli, Burani Procaccini, Buttiglione, Cannella, Carboni, Ciani, Cicu, Colucci, Contento, Craxi, Cusumano, De Brasi, de Ghislanzoni Cardoli, Alberta

De Simone, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fragalà, Franz, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Grotto, Kessler, Lavagnini, Lisi, Manzini, Marcora, Raffaella Mariani, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Motta, Mussi, Angela Napoli, Osvaldo Napoli, Palma, Pecoraro Scanio, Pescante, Pittelli, Pinotti, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ranieli, Rivolta, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Schmidt, Selva, Sospiri, Tanzilli, Taormina, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Trupia, Tuccillo, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annuncio di una proposta di legge.

In data 27 settembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

BUFFO: « Disposizioni per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione » (5296).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PERROTTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli enti di Stato » (5232) *Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

VI Commissione (Finanze):

PERROTTA e DANIELE GALLI: « Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia » (5245) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.*

IX Commissione (Trasporti):

PERROTTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Alitalia » (5234) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente):

VIGNI ed altri: « Delega al Governo per la riforma fiscale ecologica e per interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e di modernizzazione ambientale dell'economia » (4752) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del*

regolamento), XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

FASSINO ed altri: « Disciplina del sostegno alle responsabilità familiari » (5025) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro
per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 settembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, la prima relazione concernente le decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione (doc. CCVIII, n. 1).

Questo documento sarà trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENUTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 34.

*(Modifiche all'articolo 117
della Costituzione).*

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ».

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *m*), è inserita la seguente:

« *m-bis*) norme generali sulla tutela della salute; ».

3. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: « tutela della salute; » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo Stato e le Regioni si conformano ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

4. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato ».

5. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni ».

6. Le disposizioni previste dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 34.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Ai fini della garanzia dei valori costituzionali spetta comunque alla legge

dello Stato la tutela degli interessi della Repubblica meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. Si applica il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 39.

34. 42. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani, Ruzzante.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Le leggi regionali emanate ai sensi del quarto comma sono tenute ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) del secondo comma ».

34. 91. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pisapia, Fanfani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. Ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province è riservata la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni loro

attribuite, nell'ambito della legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze ».

***34. 110.** Fioroni, Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. Ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province è riservata la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni loro attribuite, nell'ambito della legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze ».

***34. 115.** Osvaldo Napoli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 34. 201.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere la seguente: esclusivamente.

***0. 34. 201. 4.** Lumia, Olivieri, Cabras, Kessler, Finocchiaro, Maran, Maurandi, Soro, Carboni, Tonino Loddo, Ladu.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere la seguente: esclusivamente.

***0. 34. 201. 9.** Cossa.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere la seguente: esclusivamente.

***0. 34. 201. 10.** Boato, Bressa, Rosato, Mattarella, Burtone.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui già dispongono secondo i rispettivi statuti con le seguenti: già attribuite.

0. 34. 201. 7. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas, Fontanini, Brugger, Widmann, Collè, Detomas, Boato, Bressa, Olivieri, Lumia, Cabras, Maran, Carboni, Kessler, Rosato, Maurandi, Finocchiaro, Fontanini, Cossa, Saponara, Volontè.

(Approvato)

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , come modificati e integrati dalle successive leggi costituzionali e dalle relative norme di attuazione.

***0. 34. 201. 5.** Finocchiaro, Olivieri, Cabras, Kessler, Lumia, Maran, Maurandi, Soro, Carboni, Tonino Loddo, Ladu.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , come modificati e integrati dalle successive leggi costituzionali e dalle relative norme di attuazione.

***0. 34. 201. 11.** Bressa, Boato, Rosato, Mattarella, Burtone.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, primo periodo, aggiungere, in

fine, le parole: , come modificati e integrati dalle successive leggi costituzionali e dalle relative norme di attuazione.

***0. 34. 201. 13.** Cossa.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: le rimanenti disposizioni *fino alla fine, con le seguenti:* non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 2 della presente legge, relative allo scioglimento dei consigli regionali.

****0. 34. 201. 12.** Detomas, Boato, Bressa, Kessler, Olivieri, Rosato, Maran, Soro, Cabras, Ladu, Carboni, Mattarella, Burstone, Lumia, Finocchiaro, Ruggeri.

All'emendamento 34. 201., nella parte consequenziale, capoverso ART. 43-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: le rimanenti disposizioni *fino alla fine, con le seguenti:* non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 2 della presente legge, relative allo scioglimento dei consigli regionali.

****0. 34. 201. 14.** Cossa.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 43, sopprimere il comma 15.

aggiungere in fine il seguente articolo:

ART. 43-quater. — (Regioni a statuto speciale). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui già dispongono secondo i rispettivi statuti. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti

le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

34. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 43, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

34. 43. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani, Rosato.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 15, sopprimere le parole: e salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6.

34. 94. Perrotta.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo *con le seguenti:* dalla presente legge costituzionale.

Conseguentemente, all'articolo 43, sopprimere il comma 15.

34. 92. Olivieri, Kessler, Maran.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 70.** Olivieri, Kessler, Maran.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 105.** Romoli, Saro, Collarini, Lenna.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 108.** Boato, Bressa, Leoni, Maura Cossutta, Vendola, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 116.** Cossa, Nicolosi.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 127.** Mereu.

Al comma 6, sostituire le parole: dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo con le seguenti: nel capo V della presente legge costituzionale.

****34. 128.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Rosato.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).

1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le parole: « nella materia della tutela dei beni culturali » sono sostituite dalle seguenti: « con riferimento alla tutela dei beni culturali. Disciplina altresì forme di intesa e coordinamento con riferimento alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia ed all'ordinamento delle professioni, sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

2. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dopo la parola: « Comuni » sono inserite le seguenti: « riconoscono e » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 35.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).

Sopprimerlo.

***35. 1.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone,

Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

***35. 70.** Perrotta.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 35. 200.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: Province.

0. 35. 200. 4. Perrotta.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, sostituire il terzo comma con il seguente:

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.

0. 35. 200. 9. La Commissione.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: e strategiche fino alla fine del periodo con le seguenti: reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

0. 35. 200. 10. La Commissione.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: , sulla base di principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

0. 35. 200. 5. Mascia, Valpiana.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, sopprimere il sesto comma.

0. 35. 200. 6. Mascia, Titti De Simone.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, sesto comma, primo periodo, sostituire le parole da: Stato fino a: Comuni con le seguenti: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

0. 35. 200. 11. La Commissione.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, sostituire il settimo comma con il seguente:

«I Comuni situati nelle zone montane esercitano le funzioni loro attribuite mediante le comunità montane, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.»

0. 35. 200. 1. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Kessler.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, sostituire il settimo comma con il seguente:

«I Comuni situati nelle zone montane possono esercitare le funzioni loro attribuite mediante le comunità montane, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.»

0. 35. 200. 2. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, settimo comma, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli Statuti regionali,

***0. 35. 200. 3.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, settimo comma, sopprimere le parole: « Fatto salvo quanto previsto dagli Statuti regionali, »

***0. 35. 200. 8.** Bressa, Boato, Leoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 35. (Modifiche all'articolo 118 della Costituzione). — 1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118 — Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce Conferenze per i rapporti tra gli enti di cui all'articolo 114, volte a favorire il confronto tra i rappresentanti dei diversi livelli di governo, per la realizzazione della leale collaborazione e per la promozione di accordi ed intese tra i medesimi.

Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle competenti leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi e strategiche reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale, sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni riconoscono e favo-

riscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio; l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Fatto salvo quanto previsto dagli Statuti regionali, la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane ».

35. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« I comuni situati nelle zone montane esercitano le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai comuni ».

35. 9. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I comuni situati nelle zone montane esercitano le funzioni loro attribuite mediante le Comunità montane, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai comuni ».

35. 10. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Maran.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, per attuare i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, assumono le conseguenti determinazioni nell'ambito di apposite Conferenze istituite con legge dello Stato ».

35. 4. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è abrogato.

35. 71. Maura Cossutta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, nonché degli enti di autonomia funzionale per lo

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà ».

35. 7. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. — 1. All'articolo 119 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:

« Il federalismo fiscale si ispira a principi di equità e solidarietà ».

35. 03. Nuvoli, Marras.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. — 1. All'articolo 119 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa; l'autonomia finanziaria di entrata è regolata dal principio di sussidiarietà a cui il Governo federale è tenuto ad adeguarsi ».

35. 02. Perrotta.

